



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 163 del 08/11/2001

COMUNE DI BICCARI (Foggia) DECRETO 5 settembre 2001

Occupazione d'urgenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Vista la deliberazione della Giunta comunale n 2 in data 10.01.2001 esecutiva ai sensi di legge, con la quale questo Ente ha approvato il progetto dei lavori individuati in epigrafe, indicando altresì le fonti di finanziamento della spesa;
- Considerato che l'approvazione del progetto da parte dell'organo competente ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 13, della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto l'articolo 106 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza ed i relativi adempimenti, quando trattasi di lavori pubblici o di pubblica utilità la cui esecuzione compete al Comune;
- Visti gli articoli 56 e 94, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 Circa il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative alla localizzazione dei lavori pubblici e a tutti gli adempimenti connessi;
- Visti gli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. 18.8.2000 n. 267, circa l'attribuzione delle competenze al responsabile del settore;
- Richiamati infine gli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, l'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e l'articolo 32 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

DECRETA

Art.1

E' disposta a favore del Comune di Biccari l'occupazione d'urgenza degli immobili siti nel Comune Censuario e amministrativo di Biccari e identificati come nell'elenco appresso riportato, estratto dal piano particellare allegato al progetto e approvato unitamente a questo, necessaria alla esecuzione dei lavori di di risanamento dissesti idreogeologici "Località Guadocello".

Art.2

Di autorizzare i tecnici della ditta A.GE.CO.S. con sede in Foggia, appaltatrice dei lavori, ad introdursi, con due testimoni estranei all'Amministrazione, nelle proprietà elencate nel Piano Particellare grafico e nell'elenco ditte allegati al progetto, per la redazione degli stati di consistenza degli immobili e per il verbale d'immissione in possesso necessari ai lavori surrichiamati.

Art.3

L'occupazione dovrà avere luogo entro tre mesi dalla data del presente decreto e per la durata massima di cinque anni dalla data d'immissione in possesso come risulterà dall'apposito verbale.

Art.4

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, l'ente occupante a mezzo dell'impresa, in conformità al C.S.A., provvederà a redigere, contestualmente al verbale d'immissione in possesso, il relativo stato di consistenza.

Detto verbale sarà redatto in contraddittorio con il proprietario o i proprietari o, in loro assenza ovvero in caso di loro rifiuto di sottoscrizione, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'ente interessato o dei suoi concessionari.

Al contraddittorio sono ammessi anche il fittavolo, il mezzadro, il colono o il partecipante.

Art. 5

L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e immissione in possesso, contenente il luogo, il giorno e l'ora, dovrà essere notificato all'occupante almeno venti giorni prima del proprietario del fondo, ed affisso per lo stesso periodo all'Albo pretorio di codesto Comune.

Art. 6

Il presente Decreto viene notificato a cura e spese dell'Impresa, alle ditte interessate nella forma prevista per gli atti processuali civili, nonché inserito per estratto nel BUR della Regione Puglia.

Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale
Geom. Giuseppe Colanardi